

**APPALTI - VERIFICA DI ANOMALIA - GIUSTIFICAZIONI - MODIFICHE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI**

Nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è legittima la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l'aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, qualora non determini una modifica sostanziale dell'offerta economica, in ossequio alla regola dell'immodificabilità dell'offerta.

**TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 3636/2020**

Publicato il 24/03/2020

**N. 03636/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 13031/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 13031 del 2019, proposto dalla Sis Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. e dalla Isola Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in proprio e in qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese dalle stesse composta, rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio, Mario Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Valentini in Roma, viale Castro Pretorio 122;

### ***contro***

la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Comune di Bracciano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

### ***nei confronti***

Si.Gi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;

### ***per l'annullamento***

- del provvedimento n. 1395 in data 16.9.2019 con cui il Segretario Generale del Comune di Bracciano ha determinato di “aggiudicare l’appalto relativo alla concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento senza custodia tramite parcometri ed ausiliari del traffico del Comune di Bracciano, alla società SI.GI. Servizi s.r.l.”;
- della comunicazione di aggiudicazione resa ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) D.lgs. 50/2016, in data 16.9.2019;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ivi incluso:
- della relazione della Stazione Unica Appaltante in data 12.7.2019 sulla “verifica di congruità”, nella parte in cui “il responsabile del procedimento ritiene esaustive le giustificazioni addotte e sostenibili i costi in essa configurati in relazione ai ricavi attesi” e “valuta pertanto congrua l’offerta del concorrente in parola”;

- del verbale della seduta di gara in data 23.7.2019, nella parte in cui la Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, “dopo aver esaminato nuovamente gli atti del procedimento all’uopo trasmessi dalla Stazione Unica Appaltante e preso atto della nuova verifica condotta sulla congruità dell’offerta economica ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, concorda nel ritenere che, nel caso di specie, siano esaustive le giustificazioni addotte dal concorrente e conseguentemente congrua la relativa offerta economica” e conseguentemente formula la proposta di aggiudicazione;

- della lettera della Stazione Unica appaltante n. prot. CMRC 2019-0056849, in data 4.4.2019, con cui ha richiesto a SIGI “di giustificare la sostenibilità del canone offerto presentando un dettagliato Piano Economico Finanziario relativo all’intero arco concessorio”;

- della lettera della Stazione Unica Appaltante n. prot. CMRC 2019-0080300, in data 22.5.2019, con cui ha richiesto a SIGI “di presentare i titoli di spesa afferenti alla voce “Costi diretti”;

- della determina di affidamento temporaneo del servizio a SIGI, n. 489 in data 29.3.2019;

e, per l’effetto, annullare gli atti di gara nella parte in cui non hanno escluso dalla procedura di gara la società SI.GI. e conseguentemente aggiudicato la stessa in capo alla scrivente, seconda in graduatoria; nonché accertare e dichiarare l’inefficacia dell’eventuale contratto accessivo alla concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Bracciano, in cui si chiede sin d’ora di subentrare, con conseguente condanna della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Bracciano al risarcimento dei danni patiti e patienti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Si.Gi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La società ricorrente ha esposto: a) di aver partecipato alla procedura aperta avente ad oggetto “l'affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento senza custodia tramite parcometri ed ausiliari del traffico – Bracciano (RM)”, pubblicata in data 25.9.2017, classificandosi al secondo posto dopo la società odierna controinteressata; b) di avere proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva a SIGI avanti a questo Tribunale con ricorso numero R.G. 6903/2018, definito con la sentenza di questa Sezione n. 3003 del 6.3.2019, con cui “definitivamente pronunciando sul ricorso...lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. 77 del 16.4.2018, pubblicato il 27.34.2018, di aggiudicazione della concessione alla controinteressata e i provvedimenti relativi alla verifica di congruità delle offerte”; c) di avere preso atto in data 10.4.2019 dell'affidamento temporaneo del servizio a SIGI e di avere, quindi, sollecitato la Stazione appaltante ad avviare la verifica di congruità ai fini della aggiudicazione; d) di avere, quindi, ricevuto il 18.4.2019 la richiesta di “giustificare la sostenibilità del canone offerto presentando un dettagliato PEF relativo all'intero arco concessorio”, nonché in data 22.5.2019 la richiesta di integrazioni al PEF presentato, in relazione ai “ricavi per soste al netto d'iva” e di presentazione di alcuni preventivi relativi ai prodotti offerti; e) di avere quindi inoltrato in data

24.7.2019 una PEC alla Stazione appaltante per avere informazioni sullo stato della procedura; f) di avere, quindi, preso atto in data 16.9.2019 della pubblicazione della determinazione n. 1395 del 16.9.2019 con la quale la Stazione appaltante ha nuovamente aggiudicato l'appalto alla controinteressata SIGI "preso atto della nuova verifica condotta sulla congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016" all'esito della quale sono state ritenute "esaustive le giustificazioni addotte dal concorrente e conseguentemente congrua la relativa offerta economica".

1.2. Con un unico e articolato motivo la società ricorrente impugna la nuova aggiudicazione, unitamente agli atti presupposti, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, dell'art. 4.1 del disciplinare di gara, dell'art. 5 del capitolato tecnico, degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 97 Cost., nonché per eccesso di potere per carenza e/o inadeguatezza della motivazione, per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, contraddittorietà, inesistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ad avviso della ricorrente la controinteressata SIGI, in sede di rinnovazione del giudizio di congruità dell'offerta, avrebbe integralmente modificato il proprio PEF, aumentando i ricavi e tagliando i costi originariamente stimati. In particolare dal raffronto tra il primo PEF prodotto da SIGI e quello presentato per la nuova verifica a seguito della citata sentenza n. 3003 del 2019 emergerebbe che: a) quanto alla voce "simulazione incassi da parcometri e abbonamenti" il primo PEF indicava una previsione di incassi pari a € 639.465 annui; mentre il secondo indica una previsione pari a € 755.350 annui, con un aumento degli incassi previsti di € 115.885 annui; b) quanto alla voce "immobilizzazioni" il primo PEF indicava una previsione di costi per beni immateriali pari a € 4.250 annui, di cui € 2.500 allocati per la sicurezza, e una previsione di costi per beni materiali (arredi, hardware, strumentazione

personale, parcometri, accessori parcometri, altri sistemi di controllo e pagamento, macchine contamonete) pari a € 199.910,03, mentre il secondo indica una previsione di costi per beni immateriali pari a € 1.750 annui, azzerando i costi allocati per la sicurezza, e una previsione di costi per beni materiali pari a €150.370,89; c) quanto alla voce “costi diretti” il primo PEF indicava una previsione di costi diretti (ufficio locale, utenze ufficio, cancelleria e stampanti, costi contrattuali, noleggio, automezzi, segnaletica orizzontale, gestione, parcometri e *renting*, vestiario per ausiliari, campagna informativa e pubblicitaria) pari a €. 196.221, 42, il secondo indica una previsione per gli stessi costi diretti pari a €. 103.575, 62; d) quanto alla voce “costi generali” il primo PEF indicava una previsione di costi generali pari a €. 39.942,90, mentre il secondo indica una previsione di costi generali pari a € 23.621,25. Dal predetto raffronto emergerebbe che la controinteressata ha radicalmente modificato il PEF, in epoca successiva alla presentazione dell’offerta, aumentando le previsioni di incasso e diminuendo i costi in modo da poter scorporare la percentuale corrispondente all’IVA dagli incassi dei parcometri senza che l’offerta divenisse sottocosto e, in definitiva, ha illegittimamente mutato le componenti essenziali di quest’ultima. Secondo la prospettazione della ricorrente, il codice degli appalti e, in particolare, l’art. 97 non consentirebbe di sostituire i giustificativi ritenuti idonei dalla SA ai fini del giudizio di congruità dell’offerta, a maggior ragione se a tale valutazione è conseguita l’aggiudicazione della concessione, sebbene poi annullata in sede giurisdizionale, e legittimare la radicale modifica di costi e ricavi effettuata dalla controinteressata equivarrebbe ad avallare una inaccettabile “operazione di finanza creativa priva di pezze d’appoggio, al solo scopo di “far quadrare i conti”.

Nel caso di specie, inoltre, attraverso i giustificativi la controinteressata SIGI avrebbe alterato l'offerta tecnica peggiorando la qualità del servizio proposto alla scadenza fissata dal bando e, segnatamente: a) il costo dei parcometri sarebbe sceso dagli € 164.899,91 del primo PEF agli € 139.995 del secondo PEF, con eliminazione del riferimento ai costi per il "sistema di centralizzazione", originariamente stimati in € 2.000 e oggetto di punteggio tecnico; b) la macchina contamonete, individuata ne primo PEF nel Modello "Ct Coin Pelican 309/S (con stampante)", per un valore di € 3.200, nel secondo sarebbe stata sostituita con il modello "Mod. Glory CK17 (solo contamonete)", del valore di € 380, nonostante si trattasse di strumentazione oggetto di punteggio tecnico; c) la strumentazione fornita al personale, comprensiva nel primo PEF di un telefono cellulare (€ 100) e di sei palmari (€ 4.800), nel secondo sarebbe ridotta al valore complessivo di € 1.500 per palmari/smartphone e stampanti bluetooth, nonostante si trattasse di strumentazione oggetto di punteggio tecnico; d) la segnaletica orizzontale, con valore stimato in € 6.000 nel primo PEF, nel secondo PEF ha subito la riduzione a € 400, mentre quella verticale è passata da € 12.000 ad € 2.000; pur trattandosi "proposte migliorative del servizio", oggetto di punteggio tecnico; e) la campagna di informazione pubblicitaria, stimata in € 6.420 per i sei anni di concessione nel primo PEF è passata secondo a 1.320 €. Tutti i predetti elementi, che avevano contribuito in sede di prima valutazione alla formazione del punteggio tecnico di SIGI, sarebbero venuti meno in sede di giustificativi, a seguito della necessaria rinnovazione della detta fase, al solo fine di ridurre i costi, con la conseguenza che il punteggio a suo tempo assegnato non solo non corrisponderebbe più a quanto offerto, ma non sarebbe in alcun modo credibile.

1.3. Sulla scorta delle suddette argomentazioni la ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'aggiudicazione e di tutti gli atti presupposti, per la

conseguente declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto accessivo alla concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Bracciano e per la condanna della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma a farla subentrare nello stesso e a risarcirle tutti danni patiti e patienti.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato evidenziando che a seguito della sentenza n. 3003 del 2019 di questa Sezione è stato annullato il provvedimento n.77 del 16.4.2018 di aggiudicazione della concessione alla SI.GI. Servizi s.r.l., unitamente agli atti relativi alla verifica di congruità delle offerte, e che, pertanto, la Stazione appaltante ha rinnovato il sub procedimento di valutazione della congruità, richiedendo in data 4.4.2019 con la nota prot. CMRC-2019-0056849 di giustificare la sostenibilità del canone offerto mediante la presentazione di un dettagliato PEF relativo all'intero arco concessorio, ed ha, quindi, proceduto alla nuova aggiudicazione, ritenendo congrue le giustificazioni ricevute.

2.1. Secondo la Stazione appaltante sarebbe destituita di fondamento la tesi della ricorrente secondo la quale la ripetizione della verifica di congruità avrebbe dovuto necessariamente condurre l'amministrazione a riconoscere "l'irrimediabile anomalia dell'offerta di SI.GI.", poiché si tratterebbe di una verifica predeterminata nell'esito e svuotata di ogni apprezzamento e valutazione, in cui la discrezionalità tecnica sarebbe risultata azzerata. Pertanto, l'amministrazione resistente, alla luce di quanto disposto nella citata sentenza di questa Sezione, fermi ed immutabili gli atti di gara e le offerte tecniche ed economiche prodotte dai concorrenti, ha provveduto a chiedere al primo classificato di giustificare nuovamente l'offerta presentata, producendo un PEF che è atto da ricondursi al sub procedimento di verifica di congruità e che,

pertanto, non andrebbe prodotto in sede di gara a corredo dell'offerta. Ad avviso della stazione appaltante sarebbe, pertanto, erroneo il confronto operato da parte ricorrente tra il PEF prodotto nel subprocedimento di verifica della congruità effettuato nel febbraio 2018 e quello prodotto ad oltre un anno di distanza nell'aprile 2019, in occasione della rinnovazione del subprocedimento a seguito dell'intervenuto annullamento giurisdizionale.

2.2. La Stazione appaltante, premessa la modificabilità delle giustificazioni e l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, ha evidenziato: a) che con riguardo alla voce "simulazione incassi da parcometri e abbonamenti" l'aggiudicataria ha considerato tutti i parcheggi in gestione, mentre nel precedente PEF erano state previste solo alcune tipologie con conseguente approssimazione per difetto dei ricavi; b) che con riguardo alla voce "immobilizzazioni" la SI.GI. ha giustificato i costi in diminuzione, indicando i materiali utilizzabili presenti in magazzino e ammortizzati da precedenti gestioni, nonché evidenziando il risparmio derivante dall'utilizzo di beni del proprietario (es. software) e depositando per altri beni i preventivi delle ditte; c) che con riguardo alla voce "costi diretti", la SI.GI. ha portato fatture o preventivi congrui; d) che il costo del "sistema di centralizzazione" è indicato nell'allegato 5 B "Contratto di servizio Smartfolio Myparkfolio" alla voce costi diretti dei giustificativi presentati dalla controinteressata nella nota del 30.5.2019; e) che con riguardo alla strumentazione fornita al personale, i giustificativi presentati in sede di chiarimenti risultano in linea con gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica; f) che con riguardo alla "segnaletica orizzontale", nei giustificativi presentati in sede di chiarimenti la SIGI ha presentato la fattura di acquisto della vernice necessaria alla realizzazione della suddetta segnaletica, mentre con riguardo alla "segnaletica verticale", la controinteressata ha dichiarato, nella nota prot.

CMRC-2019-0085630 del 31.5.2019, di aver utilizzato materiale già presente in magazzino e di aver stimato il costo che sosterrà in caso di un ulteriore reintegro della segnaletica verticale.

3. La SI.GI. s.r.l., costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente mirerebbe a sottoporre a critica il secondo subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di Si.Gi considerandolo unitariamente rispetto al primo, laddove quest'ultimo si sarebbe definitivamente esaurito con il giudizio di congruità reso antecedentemente alla prima aggiudicazione della gara, annullata dalla sentenza questa Sezione n. 3003/2019.

Premesso che il piano economico e finanziario non era richiesto dalla *lex specialis* come documento da presentare in sede di gara, ad avviso della controinteressata, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è volto all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa, nonché dell'effettiva possibilità per l'impresa aggiudicataria di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, valutazione che sarebbe stata correttamente eseguita dalla Stazione appaltante e che non sarebbe suscettibile di essere sindacata dal giudice in assenza di errori macroscopici e di illogicità manifesta.

4. All'udienza camerale del 4.12.2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente vi ha rinunciato chiedendo la fissazione dell'udienza di merito.

5. Quindi all'udienza pubblica del 19.2.2020, preso atto delle memorie e delle repliche ex art. 73 c.p.a. depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

6. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

7. Con la sentenza n. 3003 del 2019 la Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla odierna ricorrente avverso la prima aggiudicazione della procedura alla SI.GI. s.r.l. e, per l'effetto, ha annullato "il provvedimento n. 77 del 16.4.2018, pubblicato il 27.4.2018, (...) e i provvedimenti relativi alla verifica di congruità delle offerte".

7.1. La Sezione ha ritenuto fondato il primo motivo di censura sotto uno specifico profilo.

Nella succitata pronuncia è testualmente affermato che "si versa in un'ipotesi di valutazione inficiata da un errore palese in quanto la S.U.A., pur avendo riconosciuto l'errore commesso dalla controinteressata, poi divenuta aggiudicataria, nella compilazione del P.E.F. e delle tabelle giustificative presentate in sede di verifica dell'anomalia, consistente nell'aver riportato gli importi dei ricavi da parcometro senza detrarre l'IVA, ha ritenuto comunque l'offerta congrua sulla base di una valutazione del tutto avulsa sia dalle motivazioni addotte dalla SI.GI che dalla documentazione fornita dal Comune di Bracciano relativamente all'importo degli incassi provenienti dalla precedente gestione. La S.U.A., come risulta dalla documentazione allegata e dalle sue stesse difese, ha valutato l'offerta della SI.GI congrua e non affetta da anomalia in quanto ha preso come parametro l'importo di euro 711.275,39, quale incasso totale annuo al netto di Iva, stimato sulla base del *business plan* dalla stessa redatto e non confluito in alcuno degli atti di gara."

7.2. Sulla scorta della predetta circostanza la Sezione ha, quindi, ritenuto che "la S.U.A. ha effettuato una verifica di anomalia dell'offerta presentata dalla SI.GI. sulla base di una propria elaborazione, condotta per stabilire la redditività della concessione di gestione del servizio parcheggi a pagamento senza custodia, secondo una stima prudenziale, alla luce del profilo turistico del Comune, della sua centralità sotto il profilo dei servizi al cittadino tra i comuni

limitrofi, nonché del numero delle aree a pagamento, ma discostandosi da quanto specificamente indicato negli atti di gara, con i quali si era perciò autovincolata. Tale illegittimità nella procedura della verifica dell'anomalia del resto non viene smentita neanche dalle difese della controinteressata, secondo la quale ciascuno dei parametri indicati nel P.E.F. (numero aree, tariffa, media oraria giornaliera, giorni/anno) è il frutto di una valutazione prudenziale effettuata ai fini della sostenibilità economica dell'offerta e non corrisponde ai valori assoluti indicati nel capitolato speciale (ivi compresa la "tariffa"); ne discenderebbe che l'importo indicato nel P.E.F. sotto la voce "tariffa" non corrisponderebbe alle tariffe indicate nel Capitolato Speciale d'appalto, ma sarebbe il valore economico che la concorrente ha attribuito alle aree di sosta, alla luce della riparametrazione degli altri elementi di valutazione. Ed infatti nella verifica condotta dalla S.U.A. non è stata vagliata l'affermazione della controinteressata secondo la quale i valori complessivi indicati nel P.E.F. sono al netto dell'IVA, avendo utilizzato, per la sua redazione, i criteri di cui all'art. 2425 c.c., ma l'offerta è stata ritenuta congrua ed attendibile, pur in presenza dell'errore relativo al calcolo dell'Iva e di altro errore rilevato, sulla scorta di un incasso annuo previsto alla luce del *business plan* redatto dall'Amministrazione in totale autonomia.”.

7.3. Dalla lettura delle citata sentenza si evince che l'annullamento del procedimento di verifica dell'anomalia è stato determinato dal fatto che la S.U.A., anziché valutare le motivazioni addotte dalla S.I.G.I per giustificare l'affidabilità dell'offerta, nonostante avesse indicato gli importi dei ricavi da parcometro senza detrarre l'IVA, “ha preso come parametro l'importo di euro 711.275,39, quale incasso totale annuo al netto di Iva, stimato sulla base del *business plan* dalla stessa redatto e non confluito in alcuno degli atti di gara”.

8. Ciò posto è infondata e va disattesa la censura con la quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità della nuova verifica di congruità in quanto la stessa avrebbe dovuto condurre l'amministrazione a riconoscere l'irrimediabile anomalia dell'offerta di SI.GI., senza avallare la modifica del PEF, disponendo quindi l'esclusione di quest'ultima e l'aggiudicazione della gara a SIS, previa verifica di congruità.

9. Oggetto del presente giudizio è, infatti, il secondo subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di SI.GI., avviato dalla Stazione appaltante a seguito dell'annullamento di cui alla citata sentenza n. 3003 del 2019, e la conseguente nuova aggiudicazione della procedura alla controinteressata.

9.1. A differenza di quanto pretenderebbe parte ricorrente, non è pertanto possibile procedere ad una considerazione unitaria e comparativa dei due procedimenti di verifica dell'anomalia, in quanto il primo si è definitivamente esaurito con il giudizio di congruità reso antecedentemente alla prima aggiudicazione della gara alla SI.GI, annullata dalla summenzionata sentenza per le ragioni testualmente riportate al § 7.

9.2. Ogni questione relativa al primo giudizio di congruità dell'offerta della SI.GI. si è, pertanto, esaurita con la più volte citata pronuncia n. 3003 del 2019. Né, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, la suddetta sentenza accerta alcunché in merito alla anomalia dell'offerta presentata dalla SI.GI. all'esito del primo subprocedimento di verifica, atteso che la Sezione ha posto a fondamento dell'accoglimento la condotta della S.U.A. laddove la stessa ha basato la propria valutazione di congruità e attendibilità dell'offerta su un *business plan*, elaborato in totale autonomia e mai confluito negli atti di gara, senza considerare le giustificazioni presentate dalla aggiudicataria provvisoria

9.3. Ne discende, pertanto, che dalla suddetta sentenza che prescrive alla S.U.A. di rieditare la fase procedimentale annullata attenendosi a quanto stabilito nella

*lex specialis*, non è possibile far discendere l'ulteriore effetto conformativo auspicato dalla ricorrente della certa inattendibilità dell'offerta della SI.GI. con la sua conseguente esclusione dalla procedura, deprivando in tal modo la S.U.A. di qualsiasi discrezionalità nella riedizione del procedimento di verifica.

10. E', altresì, infondata e da disattendere anche la censura con la quale parte ricorrente deduce l'illegittimità della nuova verifica in quanto sarebbe stata effettuata su un nuovo un nuovo PEF, emendato dall'errore relativo al mancato scorporo dell'IVA e che sarebbe stato strumentalmente modificato per dimostrare la congruità dell'offerta.

10.1. Dalla documentazione depositata si evince che la S.U.A. ha chiesto alla controinteressata con nota prot. n. CMRC 2019 – 00565849 del 4.4.2019 di giustificare la sostenibilità del canone offerto presentando un dettagliato P.E.F. relativo a tutto l'arco concessorio e che la SI.GI. ha depositato il P.E.F. con nota acquisita al prot. n. CMRC2019 - 0067603 del 29.4.2019. Inoltre la società controinteressata ha prodotto, con nota acquisita al prot. n. CMRC 2019 0085630 del 31.5.2019, anche le giustificazioni integrative richieste con nota del 22.5.2019 in relazione alla voce "costi diretti".

10. 2. Dalla documentazione emerge, altresì, che la Si.GI. ha offerto un canone annuo percentuale, al rialzo rispetto alla misura minima prevista posta a base di gara del 45%, pari al 60,230%, indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 2.500,00 e costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, per l'espletamento della prestazione pari ad € 194.771,20, e che la predetta offerta non è stata modificata.

11. Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa, nonché dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle

condizioni proposte; la relativa valutazione da parte della stazione appaltante ha, dunque, natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr. Cons. Stato, V, 28.5.2019, n. 3502; Cons. Stato, V, 17.5.2018, n. 2953; Cons. Stato, V, 24.8.2018, n. 5047). Il relativo procedimento non ha, dunque, per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

11.1. Parte ricorrente deduce sostanzialmente l'illegittimità del nuovo P.E.F. raffrontandolo voce per voce con il P.E.F. presentato dalla SI.GI. nel primo subprocedimento di verifica dell'anomalia ed evidenziandone tutte le difformità in aumento degli incassi e in diminuzione dei costi, ritenendo che, sebbene questa volta la controinteressata ha provveduto a scorporare l'IVA, una simile operazione comporterebbe un'inammissibile distorsione della procedura *ex art.* 97 del D.lgs. n. 50/2016.

11.2. Deve essere evidenziato che il principio della *par condicio* dei concorrenti è violato solo mediante l'integrazione o modificazione postuma dell'offerta con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma, quando cioè vi siano difformità dell'offerta che rivelino l'inadeguatezza del progetto proposto dal concorrente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare.

11.3. La censura non è fondata neanche per la parte in cui lamenta l'intervenuta modificazione dell'offerta tecnica poiché in relazione alla voce "costo dei parcometri" sarebbe stato eliminato il riferimento ai costi per il "sistema di centralizzazione", perché sarebbe diverso il modello della macchina

contamonete individuato nel secondo PEF, perché la strumentazione fornita al personale sarebbe stata ridotta, perché sarebbe minore il valore stimato per la segnaletica orizzontale e per quella verticale.

11.4. Premesso che per tutte le ragioni suesposte non appare ammissibile il raffronto tra il primo e il secondo P.E.F., occorre evidenziare con riguardo alle “voci” che avrebbero determinato, a dire della ricorrente, la modifica dell’offerta tecnica: a) che il costo del sistema di centralizzazione non è stato eliminato, ma risulta indicato nell’allegato 5B “Contratto di servizio Smartfolio Myparkfolio” sotto la voce “costi diretti”, nella nota del 30.5.2019; b) che nell’offerta tecnica la SI.GI. non aveva indicato uno specifico modello di macchine contamonete e che quello individuato nella nota del 30.5.2019 è stato ritenuto idoneo dalla S.U.A. all’espletamento del servizio; c) che la strumentazione fornita al personale, secondo quanto emerge dai giustificativi di cui alla nota del 30.5.2019, è corrispondente agli elementi costitutivi dell’offerta tecnica presentata; d) che per la segnaletica orizzontale è stata presentata la fattura di acquisto della vernice necessaria alla sua realizzazione, mentre per la segnaletica orizzontale è stato stimato il costo da sostenersi in caso di reintegro della stessa.

11.5. Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta (Cons. Stato, V, 26.1. 2019, n. 4400; Cons. Stato, V, 8.1.2019, n. 171).

Nel caso di specie, peraltro, l'aggiustamento delle singole voci trova un'ulteriore giustificazione nella gestione provvisoria affidata alla SI.Gi. e nella conseguente esperienza maturata in relazione al servizio, nonché nella valutazione ai fini della ripartizione dei costi di tutti i parcheggi in gestione, come previsti nel capitolato.

12. Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

13. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione dell'esistenza del precedente contenzioso e dell'andamento della procedura, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca Iera, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marina Perrelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**

